

**Rettifica del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

A pagina 197, articolo 17, paragrafo 5:

*anziché:* «5. Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 3 bis può essere assegnato a progetti integrati. ...»,

*leggi:* «5. Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 4 può essere assegnato a progetti integrati. ...»;

a pagina 198, articolo 19, paragrafo 6, secondo comma:

*anziché:* «Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 3 e 3 bis.»,

*leggi:* «Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 4 e 5.»;

a pagina 198, articolo 19, paragrafo 8, secondo comma, lettera a):

*anziché:* «a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 3 bis, è inferiore al 70 %; e»,

*leggi:* «a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 5 è inferiore al 70 %; e»;

a pagina 198, articolo 19, paragrafo 8, terzo comma:

*anziché:* «... Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 4 ter.»,

*leggi:* «... Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 9.»;

a pagina 199, articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iv):

*anziché:* «iv) fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera e bis).»,

*leggi:* «iv) fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera f).»

15CE2124

